REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Giovanni Comite	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59466** del registro di segreteria, promosso da:

Fusari Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Sturdà, elettivamente domiciliato come in atti;

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per il Friuli Venezia Giulia n. 194/2021, depositata in data 25 agosto 2021.

Esaminati tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del Cons. Marco Fratini; per l'appellante l'Avv. Sturdà e il V.P.G. Arturo Iadecola, in rappresentanza della Procura Generale, la causa è posta in decisione.

Considerato in

FATTO

1. La fattispecie oggetto del presente giudizio trae origine da un procedimento penale all'esito del quale, con sentenza n. 9/17 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Udine, il sig. Fusari Roberto è stato condannato - ai sensi dell'art. 444 c.p.p.- alla pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione (con contestuale sospensione condizionale della stessa e confisca del prezzo e del profitto del reato fino a decorrenza dell'importo di € 24.000,00) per i reati, in concorso con terzi, di turbata libertà di incanti ex artt. 110 e 353, co. 1 e 2 c.p., nonché di corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio, ai sensi dell'art. 81 cpv e 319 c.p.

In particolare, è stata emessa una sentenza di patteggiamento - per i reati di cui sopra - ponendo in essere atti e comportamenti in forza dei quali è risultata sistematicamente violata la regolarità di molteplici procedure di evidenza pubblica finalizzate alla conclusione di contratti con lo Stato, sia attivi che passivi.

In relazione ai predetti fatti, con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia ha condannato il

sig. Fusari Roberto - nella sua qualità di direttore responsabile della Filiale per il Friuli-Venezia Giulia dell'Agenzia del Demanio - al pagamento in favore di quest'ultima della *"somma complessiva di € 138.068,00 con la maggiorazione della rivalutazione monetaria calcolata, su € 26.510,00, dal 14 gennaio 2011 e su € 37.550,00 dal 27 marzo 2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sull'intero importo"*.

L'appellante è stato condannato a titolo dolo per:

i) danno da mancata entrata (€ 64.060,00);

ii) danno da tangente (€ 24.000,00);

iii) danno all'immagine (€ 50.000,00).

2. Con atto di appello, notificato in data 28.10.2021 e depositato in data 17.11.2021, il sig. Fusari ha impugnato la sentenza n. 194/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia per i seguenti motivi.

1) L'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale per il decorso del termine quinquennale previsto ex lege poiché, se da un lato i fatti contestati risalirebbero al 2009-2012, dall'altro la notifica dell'invito a dedurre sarebbe intervenuta soltanto nel novembre 2019.

Inoltre, il sig, Fusari ha censurato la mancata dimostrazione, da parte della Procura territoriale, di un occultamento doloso degli illeciti contestati (che sarebbe concretamente avvenuto mediante falsificazione di alcuni modelli F23 attestanti l'occorso pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto di affidamento), con conseguente decorrenza

del termine di prescrizione dalla data della commissione dei fatti e non già dalla mera *"scoperta"* del danno come prospettato, invece, dalla tesi accusatoria, e come confermato con la sentenza impugnata.

2) L'appellante ha contestato l'efficacia probatoria che la sentenza gravata avrebbe riconosciuto alla pronuncia di patteggiamento emessa in sede penale, considerata dalla sentenza contabile alla stregua di un'ammissione di colpevolezza e, in quanto tale, idonea ad esonerare la Procura regionale dall'onere della prova in ordine ai fatti oggetto di giudizio.

A tal proposito, nel gravame si è sottolineato come una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non risulterebbe di per sé idonea a *"fare stato"* in un parallelo giudizio civile o amministrativo; pertanto, tale pronuncia non determinerebbe, conseguentemente, alcuna inversione dell'onere della prova in capo al dott. Fusari.

3) L'appellante ha altresì sostenuto l'inesistenza del danno pari ad € 42.500,00 riconosciuto a titolo di mancato versamento del corrispettivo della vendita di materiale di cui alla procedura di gara n. 1162/2012. Tale somma, secondo l'impugnante, sarebbe già stata rateizzata e versata secondo un piano di pagamento accordato al Fusari dall'Agenzia delle Entrate.

4) L'appellante ha richiesto, da un lato, la riduzione del danno all'immagine, stimato in via equitativa in € 50.000,00 ad un importo di € 24.000,00 (secondo il meccanismo di calcolo previsto dall'art. 1 co. 1-sexies della legge n. 20/1994) e, dall'altro, ha sostenuto che l'ulteriore

somma di € 12.000,00 imputata per danno da tangente fosse sproporzionata in quanto già coperta dalla confisca precedentemente disposta con la sentenza ex art. 444 c.p.p.

Infine, e in subordine, il Fusari ha chiesto di rideterminare la somma contestata nel minore importo di € 62.510,00.

3. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza appellata.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Quanto al primo motivo, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado, affermando che il giudice territoriale sarebbe incorso in errore nel ritenere sussistente un doloso occultamento del danno con il conseguente spostamento in avanti del *dies a quo* per il conteggio del noto termine quinquennale di legge.

L'assunto, in particolare, si fonderebbe su tre circostanze.

In primo luogo, il Fusari non avrebbe posto l'Agenzia del Demanio nell'impossibilità, di fatto e giuridica, di accertare, tramite le ordinarie competenze di controllo, la realizzazione dei fatti dannosi.

In secondo luogo, l'assoluzione penale del medesimo per il delitto di truffa (art. 640, c.1 e 2, c.p.) escluderebbe la ricorrenza di condotte connotate da artifici o raggiri.

In terzo luogo, le falsificazioni dei pagamenti dovuti all'amministrazione pubblica dalle società/ditte appaltatrici sarebbero

state oggettivamente conoscibili in quanto afferenti a procedimenti di evidenza pubblica.

I rilievi dell'appellante non possono essere condivisi.

Come condivisibilmente dedotto dalla Procura, non corrisponde al vero che le falsificazioni dei pagamenti dovuti all'amministrazione pubblica dalle società/ditte appaltatrici sarebbero state oggettivamente conoscibili in quanto afferenti a procedimenti di evidenza pubblica.

La sentenza appellata ha sul punto correttamente distinto (cfr. pag. 15 e ss.) tra il documento falsificato, che ben è conoscibile nella sua materialità, e il fatto in sé della sua falsificazione, che, invece, integra l'occultamento doloso del danno.

Al riguardo, il Collegio condivide quanto affermato dal giudice di primo grado, e cioè che *"ben possono esservi, e di fatto vi sono, casi in cui viene dolosamente occultato il danno altrettanto dolosamente cagionato (vale a dire casi in cui l'illecito si realizza indipendentemente dall'occultamento, che, a sua volta, ha la sola funzione di impedire l'accertamento della responsabilità), così come casi in cui la stessa condotta dolosa cagiona il danno e lo occulta. Riguardo a questi ultimi, si tratta, ad esempio, di quelle fattispecie di reato (falsità in atti), sorrette dallo stato soggettivo del dolo, realizzando le quali si mira a far apparire ciò che non è per ottenere ciò che non si può ottenere (sempre ad esempio, documentazione falsa finalizzata a far apparire sussistenti le condizioni per ottenere risorse pubbliche), atteso il naturale legame sussistente tra la realizzazione di quei tipi di reato doloso e l'occultamento: ciò che, in casi di tal genere, si mira a occultare, infatti, non è il documento falsificato (che, anzi, è illecitamente utile - ancora ad esempio - proprio perché riversato nel*

procedimento per l'ottenimento delle risorse pubbliche richieste), ma il solo fatto della sua falsificazione, che, di per sé, è occultamento della realtà; in altri termini, in tali casi l'illecito non si realizzerebbe se non ci fosse occultamento…".

Nella fattispecie in esame, il sig. Fusari, attraverso la produzione di un falso modello F23, riferito al pagamento, in realtà mai avvenuto, dell'importo di € 26.510,00, ha volontariamente creato una situazione di apparenza tesa a celare, agli occhi dell'Amministrazione, la realtà dei fatti, al fine di poter consentire la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla vendita dei materiali di cui si tratta con soddisfazione dell'interesse dell'impresa risultata aggiudicataria grazie alla sua illecita condotta.

2. Con riguardo al motivo di appello con cui si censura l'inversione dell'onere della prova operata dal giudice di primo grado, il sig. Fusari ha affermato che il giudice di prime cure non avrebbe fatto buon uso dei propri poteri accertamento probatorio, avendo condannato il medesimo *"appiattendosi"* sulle risultanze dell'indagine penale e della successiva sentenza di patteggiamento.

In particolare, l'appellante ha negato che la sentenza in questione implichi *"pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova".*

La censura non può essere accolta.

Occorre anzitutto premettere che la sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile, costituisce, anche dopo la novella apportata dal D.lgs. n. 150 del 2022 al comma 1-bis dell'art. 445-bis c.p.p. (che ha

modificato il primo e secondo capoverso), valido presupposto per l'esercizio dell'azione erariale per il risarcimento del danno all'immagine (cfr. Sez. II Appello nn. 240/2024 e 222/2024).

Nella fattispecie in esame, non si è realizzata nessuna ipotesi di inversione dell'onere della prova: il giudice di primo grado, infatti, ha utilizzato, ai fini della decisione del presente giudizio, gli atti del processo penale come elemento di una prova liberamente valutabile, esaminando anche gli elementi fattuali contrari, addivenendo in tal modo all'accertamento della responsabilità amministrativa del Fusari Roberto.

Inoltre, la sentenza gravata ha peraltro evidenziato che i fatti posti a fondamento di tale responsabilità, oltre a non essere stati specificamente contestati, sono stati espressamente ammessi dallo stesso appellante nel procedimento penale (cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, verbali di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 10 febbraio e del 22 marzo 2016).

3. Quanto al motivo di appello con cui si lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado dell'operazione di rateizzazione degli importi illecitamente incamerati, tale motivo costituisce una riproposizione di un'eccezione già respinta dal primo giudice e si appalesa infondato.

Come condivisibilmente argomentato dal giudice di primo grado, il documento prodotto dall'appellante (nota di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. dell'11 luglio 2016, avente per oggetto "*Accoglimento dell'istanza di rateizzazione protocollo n. 125183 del 13/06/2016 presentata dal*

C.F. 02489640546" riferita a un debito di € 902,50 e a un debito di € 44.282,91) in effetti non fornisce elementi da cui si possa direttamente evincere la sussistenza dell'identità tra il debito per il quale è stata chiesta la rateizzazione in parola e la mancata entrata oggetto del presente processo.

È inoltre corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che dal solo accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito si possa desumere, in assenza di ulteriori elementi, l'effettiva avvenuta estinzione del debito stesso.

È da condividere anche l'argomentazione svolta dal primo giudicante, che ha commisurato il danno da mancata entrata al prezzo di aggiudicazione non pagato (€ 37.550,00), e non al prezzo di rivendita (€ 42.500,00) del materiale da parte della ditta aggiudicataria.

4. Non possono esser accolte neppure e doglianze dell'appellante in ordine alla presunta errata quantificazione del danno all'immagine e del danno da tangente.

Il sig. Fusari ha affermato che il danno all'immagine subito dall'Agenzia del Demanio avrebbe dovuto essere quantificato secondo il criterio del *duplum* ex art. 1, comma 1-sexies, L. n. 20/1994 (come introdotto dalla L. n. 190/2012).

Premesso che, a dire dell'appellante, la tangente ricevuta dal medesimo sarebbe stata pari a complessivi € 12.000,00, applicando il predetto parametro normativo ne deriverebbe un danno all'immagine pari al doppio del suddetto importo, ossia ad € 24.000,00.

L'affermazione non può essere condivisa.

Il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole che presiedono alla liquidazione del danno all'immagine, ampiamente motivando sul punto attraverso il richiamo ai criteri di quantificazione del predetto danno elaborati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. pagg. 37-42).

Il Collegio, in particolare, al pari del primo giudice, evidenzia l'importanza dell'interesse pubblico leso dalle condotte illecite tenute dall'appellante, vale a dire quello alla conclusione di contratti che siano avulsi da scenari illeciti e che siano orientati ad assicurare alla pubblica amministrazione le migliori condizioni e agli operatori economici il regolare e non distorto accesso alle opportunità offerte dalle interazioni tra la stessa pubblica amministrazione e il mercato.

Va inoltre ribadito che la realizzazione delle condotte penalmente accertate ha tratto origine proprio dal distorto uso della apicale posizione pubblica ricoperta dall'agente, sicché il consequenziale effetto amplificativo comporta, comunque, la percezione di un rilevante disvalore.

Come poi rilevato già dal giudice di primo grado, la lesione all'immagine dell'amministrazione, nella dimensione a essa attribuita dagli elementi venuti in emersione, ha costituito oggetto di percezione, sia sul fronte esterno, sia su quello interno

In considerazione di tutto ciò, la liquidazione del danno all'immagine in € 50.000,00, effettuata dal primo giudice, si appalesa congrua e aderente ai criteri di quantificazione elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

5. L'ultima censura mossa nei confronti della sentenza di condanna riguarda un presunto errore nella quantificazione del danno da tangente.

Il predetto danno sarebbe stato già corrisposto sotto forma di *"confisca"* disposta con la sentenza di patteggiamento per complessivi € 24.000,00, e comunque sarebbe sproporzionata in quanto l'effettiva percezione di somme frutto dei reati di corruzione propria ammonterebbe ad € 12.000,00.

Il Collegio, anche sul punto, condivide la decisione di primo grado. A quantificazione della voce di danno in esame corrispondente alle complessive percezioni illecite di denaro risultanti dalle tre ammissioni di responsabilità rese dal Fusari al PM penale in sede d'interrogatorio.

Tale voce di danno non può essere esclusa in ragione della confisca applicata dal giudice penale nei confronti dell'odierno appellante.

La misura della confisca costituisce una forma di espropriazione da parte dello Stato di cose mobili o immobili: si sostanzia in una ablazione del bene, in grado di assolvere natura e funzioni diverse.

L'applicazione della misura della confisca (nel caso di specie ex art. ex art. 322-ter c.p.p.) non esclude la condanna in questa sede al risarcimento del danno erariale da tangente, trattandosi, nel primo caso, di misura sanzionatoria, e nel secondo caso di misura risarcitoria del patrimonio dell'ente pubblico danneggiato.

In conclusione, l'appello deve essere rigettato.

Spese in dispositivo.

P.Q.M

la Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello

definitivamente pronunciando,

RIGETTA

l'appello del sig. Fusari Roberto, e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per il Friuli Venezia Giulia n. 194/2021, depositata il 25.8.2021.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 160,00 (centossessanta).

Manda alla Segreteria peri i conseguenti adempienti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Marco Fratini	Tammaro Maiello
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/09/2025

Il dirigente

F. to digitalmente